

Civile Sent. Sez. L Num. 19521 Anno 2021

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

Relatore: DE MARINIS NICOLA

Data pubblicazione: 08/07/2021

SENTENZA

sul ricorso 20285-2016 proposto da:

ISTITUTO GIANNINA GASLINI, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente, domiciliato
in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 70, presso lo studio
dell'avvocato LUCA GABRIELLI, rappresentato e difeso
dall'avvocato MARCO BARILATI;

- ricorrente -

2020

contro

2306

CATANIA MARIA, NOTO DOMIZIANA;

- intime -

avverso la sentenza n. 99/2016 della CORTE D'APPELLO

di GENOVA, depositata il 14/03/2016 R.G.N. 542/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo e assorbiti i
restanti;
udito l'Avvocato LUCA GABRIELLI per delega Avvocato
MARCO BARILATI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14 marzo 2016, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, accoglieva la domanda proposta da Maria Catania e Domiziana Noto nei confronti dell'Istituto Giannina Gaslini, dichiarando sussistenti i denunciati vizi della procedura di selezione seguita dall'Istituto per la scelta del personale da assumere nella qualifica di operatore sanitario tra quello inserito nelle liste di collocamento e mobilità della Provincia di Genova e condannando l'Istituto al pagamento in favore delle istanti, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, di un importo pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto cui avrebbero avuto diritto ove assunte.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto violata la norma di cui all'art. 27 del d.P.R. 487/1994, che prevede doversi la selezione basarsi su prove pratiche attitudinali o su sperimentazioni lavorative, per aver viceversa l'Istituto dato corso ai fini in questione ad una prova scritta ed in relazione a tale violazione esperibile il rimedio risarcitorio richiesto dalle istanti, da ritenersi nella specie spettante *"essendo lecito pensare che se le prove dirette a valutare l'idoneità fossero state conformi al dettato normativo, diversa sarebbe stata la sorte delle ricorrenti"*

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Istituto, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale le originarie istanti non hanno svolto alcuna attività difensiva

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del d.P.R. n. 487/1994 (nonché del CCNL 20.9.2001 e dell'Accordo Stato Regioni Province 22.2.2001), 3 e 97 Cost. (violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza di imparzialità e rispetto della



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

par condicio) e 5 d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale lo scostamento dai principi di diritto accolti da questa Corte in vertenze del tutto sovrapponibili, per cui la normativa richiamata riserva all'ente pubblico la scelta sulle forme e le modalità con le quali svolgere la selezione di idoneità, non essendo vincolato al rispetto delle regole che valgono solo per i concorsi pubblici, derivandone l'ammissibilità di una valutazione attitudinale operata richiedendo agli avviati al lavoro di predisporre per iscritto le risposte a domande concernenti ambiti di intervento pratico specifico, tenuto conto anche della necessità di interazione dell'operatore sanitario con figure professionali più elevate, e l'insindacabilità da parte del giudice degli esiti della prova così espletata.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. 112 e 414 c.p.c. e 14 CCNL 4.8.1995, l'Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronuncia resa dalla Corte territoriale in ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance a motivo dell'inconfigurabilità del danno anche in ipotesi di illegittimità della procedura, derivandone semmai in tal caso l'annullamento complessivo dell'esito della stessa, della carenza di allegazione e prova del danno medesimo, dell'incongruità del giudizio probabilistico sotteso al riconosciuto danno.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 112 e 414 c.p.c., 18, comma 5, l. n. 300/1970 e 15 CCNL 4.8.1995, l'Istituto ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica della pronuncia in ordine alla quantificazione del danno per aver assunto a parametro per la valorizzazione della mancata assunzione l'indennità sostitutiva della reintegrazione



